DOCUMENTO SULLA RENDITA

Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Iscritto all'albo Fondi Pensione – Sezione Speciale I – Fondi Pensione Preesistenti tenuto dalla COVIP con il n. 1526

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazioni alle prestazioni pensionistiche complementari.
L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite massimo del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo ottenuto, convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità il 70 per cento della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulti assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

La posizione previdenziale aperta presso il Fondo, a seguito della liquidazione della prestazione pensionistica, verrà definitivamente chiusa e la parte di montante non erogato sotto forma di capitale verrà trasferito in una polizza individuale. La polizza per l'erogazione della rendita vitalizia posticipata verrà emessa da Vittoria Assicurazioni e la rendita verrà rivalutata in funzione del rendimento del Fondo Vittoria Obiettivo Crescita.

Tipologie di rendita

L'aderente può scegliere una delle seguenti forme:

Rendita Vitalizia

Prevede la corresponsione periodica della prestazione finché l'Assicurato è in vita. A seguito del decesso dell'Assicurato, il pagamento della rendita vitalizia si interrompe e la polizza viene estinta.

Rendita Certa e poi vitalizia

Prevede la corresponsione periodica della prestazione per un periodo certo scelto dall'Assicurato all'atto della sottoscrizione dell'opzione:

- Rendita certa per 5 anni
- Rendita certa per 10 anni
- Rendita certa fino a 80 anni

In caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo certo di corresponsione, la rendita viene erogata alla persona da lui designata all'atto della sottoscrizione dell'opzione fino al termine del periodo certo, dopodiché il pagamento della rendita si interrompe e la polizza viene estinta.
In caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del periodo certo di corresponsione, la rendita si trasforma da certa a vitalizia.

Rendita Reversibile

Prevede la corresponsione periodica della prestazione all'Assicurato finché è in vita oppure, in caso di suo decesso, alla persona indicata dall'Assicurato all'atto della sottoscrizione dell'opzione (reversionario) finché è in vita. A seguito del decesso del reversionario, il pagamento della rendita si interrompe e la polizza viene estinta.

Precisiamo che a seguito dell'opzione di attivazione rendita, la prestazione non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione della rendita.

Prestazioni pensionistiche, previste dal comma 3-bis dell'art. 11, introdotte dall'art. 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2025, n. 199

Sono prestazioni alternative alla rendita vitalizia e sono così disciplinate:

Rendita a durata definita
È una rendita erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario. La rata annuale è determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al numero di anni residui di vita attesa. La vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'interessato al momento della richiesta della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni di durata della prestazione è, pertanto, arrotondato per difetto (in vigore dal 1° luglio 2026).
Qualora venga prescelta una periodicità del frazionamento diversa da quella annuale, in presenza di una rata iniziale di importo inferiore a 100 euro lordi, sarà possibile il solo frazionamento annuale con la rideterminazione della nuova rata iniziale.

Prelievi liberamente determinabili
È una prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate maturate e non riscosse della suddetta rendita a durata definita; essi sono erogati a valere sul montante in gestione, con facoltà dell'aderente di sceglierne l'importo e la tempistica (in vigore dal 1° luglio 2026). Al fine di evitare richieste eccessivamente frequenti e di ammontare esiguo, il fondo ha definito in tre mesi l'intervallo minimo fra una richiesta e l'altra ed in euro 1.000 lordi l'importo minimo erogabile.

Erogazione frazionata
L'erogazione frazionata del montante accumulato è una prestazione costituita da un'erogazione rateizzata del montante accumulato, per un periodo di tempo scelto dall'aderente, comunque non inferiore a cinque anni. Nel caso di frazionamento diverso da quello annuale la prima rata non dovrà essere inferiore a 100 euro.

Le prestazioni suddette sono erogate direttamente dal fondo e il montante residuo è dalle stesse mantenuto in gestione. Al momento dell'esercizio dell'opzione l'aderente dovrà necessariamente indicare il soggetto che può riscattare l'eventuale capitale residuo in caso di decesso. Tale scelta può essere successivamente modificata.

Fermo restando che la tipologia di prestazione in capitale (di cui all'art. 11 comma 3) può essere abbinata a una qualsiasi delle prestazioni di rendita vitalizia, rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili, erogazione frazionata; quelle di rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili, erogazione frazionata sono da considerarsi alternative alla rendita vitalizia, non sono tra loro combinabili e una volta che ne sia iniziata la liquidazione non possono essere revocate, salvo che il beneficiario opti per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata.
L'opzione per la rendita vitalizia è esercitabile successivamente sia presso la forma pensionistica in essere sia presso un'altra forma pensionistica complementare a cui trasferire il montante residuo al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima. Dal momento in cui l'aderente esercita il diritto a una prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 252/05, lo stesso non può più esercitare le prerogative individuali tipiche della fase di accumulo (ad es. trasferimenti, anticipazioni, RITA).

L'erogazione di una prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell'art. 11, non consente inoltre di versare ulteriore contribuzione alla forma pensionistica. L'erogazione della rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili, non è, inoltre, cumulabile con la RITA eventualmente già in corso di liquidazione. In caso di morte del beneficiario di rendita a durata definita, di prelievi liberamente determinabili, il montante residuo è riscattato dal/dai soggetto/soggetti dallo stesso indicato/indicati al momento dell'esercizio dell'opzione; quindi, è necessario acquisire questa indicazione in fase di richiesta della prestazione. Le richieste inerenti alle suddette prestazioni che risultino prive dell'indicazione di cui sopra sono da considerarsi incomplete. Tali scelte possono essere successivamente modificate.

Si precisa che, con le istruzioni del 25 giugno 2026 relative alle nuove prestazioni, la Covip ha concesso ai fondi pensione un periodo transitorio, non prorogabile oltre il 31 dicembre 2026, per l'adeguamento dei propri sistemi e delle procedure interne. La liquidazione delle nuove prestazioni potrà pertanto avvenire solo al termine di questo processo di adeguamento del quale verrà data apposita comunicazione agli iscritti.

Frazionamento

La rendita posticipata viene erogata a mezzo bonifico sul conto corrente indicato dal beneficiario, secondo la periodicità prescelta:

- Annuale
- Semestrale
- Trimestrale
- Mensile

Le rate di rendita vengono corrisposte in via posticipata rispetto alla data di inizio erogazione (tranne per i prelievi liberamente determinabili), pertanto la prima rata verrà erogata, rispetto a tale data, dopo un anno, un semestre, un trimestre, un mese, in funzione della rateazione prescelta.

Il beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente e comunque non oltre i 60 giorni antecedenti la scadenza della rata di rendita, l'eventuale modifica delle coordinate di accredito della rendita, oltre all'eventuale variazione di residenza.

Costi

La rata di rendita pagata verrà calcolata sulla base di un coefficiente di conversione che incorpora un caricamento per spese di pagamento rendita.

Tale caricamento si differenzia in base alla periodicità scelta, come di seguito indicato:

- 0,00% della rendita annua (periodicità annuale)
- 0,31% della rendita annua (periodicità semestrale)
- 0,47% della rendita annua (periodicità trimestrale)
- 0,57% della rendita annua (periodicità mensile)